

## La legislazione regionale in materia di partecipazione.

Dati estrapolati dalle schede di rilevazione sugli strumenti di partecipazione deliberativa [schema elaborato dalla Regione Emilia-Romagna e distribuito a Regioni/Province autonome tramite la segreteria dell'Osservatorio legislativo interregionale (OLI)] pervenute al Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato della Giunta della Regione Emilia-Romagna alla data del 1.12.2016.

### Premessa

Al fine di riportare un quadro quanto più completo ed attuale della legislazione regionale in materia di democrazia partecipativa, nell'estate del corrente anno, la struttura di Giunta della Regione Emilia-Romagna competente in materia di partecipazione ha elaborato una scheda di rilevazione sugli strumenti di partecipazione deliberativa, che è stata distribuita a tutte le Regioni per il tramite della segreteria dell'Osservatorio legislativo Interregionale (OLI), con sede presso il Consiglio della Regione Toscana.

Questa rilevazione è stata effettuata al fine di verificare e comparare i diversi di modelli regionali tra loro e confrontarli con quello della normativa della Regione Emilia-Romagna. Alla data del 1 dicembre 2016 hanno risposto al questionario 12 Regioni<sup>1</sup> e le Province Autonome di Bolzano e di Trento. La consultazione svolta si è basata sulla compilazione di una scheda suddivisa in tre sezioni: la Sezione A, dedicata agli strumenti di partecipazione previsti dallo Statuto dell'Ente; la Sezione B, da compilare nel caso di esistenza di legislazione specifica sulla partecipazione; la Sezione C, da compilare in caso di assenza di legislazione specifica sulla partecipazione.

Ciò che emerge in maniera più significativa dalla disamina delle schede sinora pervenute, è che mentre solo tre Regioni hanno dedicato una specifica legge alla materia della partecipazione (Emilia-Romagna, Toscana e Piemonte), la maggior parte delle Regioni (e le Province Autonome) che hanno compilato il questionario, hanno elaborato leggi regionali di settore che prevedono specifici percorsi partecipativi, soprattutto in materia ambientale, di trasporti, di sanità e politiche sociali. Infine, il fatto che in alcune Regioni siano in corso di istruttoria legislativa specifici progetti di legge dedicati alla partecipazione è indicativo dell'attenzione e della rilevanza attribuita dalle amministrazioni regionali a questo istituto.

Di seguito sono riportati alcuni dati utili alla comparazione delle discipline regionali.

### Strumenti di partecipazione previsti dallo Statuto

A livello statutario, gli strumenti di partecipazione riguardano, nella generalità dei casi, le istanze e petizioni, l'istruttoria pubblica, l'iniziativa legislativa popolare, i referendum (consultivi, abrogativi). In alcuni casi è sancito nello Statuto un generale diritto di

<sup>1</sup> Valle D'Aosta, Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Calabria.

partecipazione e di informazione dei cittadini. Nella maggior parte dei casi, sono state fissate norme generali che riguardano strumenti di partecipazione/consultazione istituzionale (es. CAL, o Consiglio Regionale dell'Economia e del lavoro), e strumenti di partecipazione e consultazione di cittadini e associazioni di rappresentanza dei cittadini, e di audizione di soggetti pubblici e privati. Non sono state invece evidenziate previsioni statutarie dedicate a specifici strumenti di democrazia deliberativa.

### Leggi regionali dedicate alla partecipazione

La **Regione Toscana** è stata la prima Regione a dedicare una specifica legge al tema della partecipazione. L'attuale legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), ha fatto seguito alla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), ora abrogata.

Le principali novità introdotte con la nuova normativa, che ricalca nell'impostazione quella precedente sono:

- il passaggio da un'Autorità monocratica ad una collegiale, per garantire un maggiore pluralismo metodologico;
- i minori vincoli per l'avvio di un dibattito pubblico (che diventa anzi obbligatorio per opere oltre una certa soglia dimensionale), per favorire la realizzazione di tali esperienze partecipative;
- la modifica delle procedure di richiesta di sostegno per i processi partecipativi locali, con la previsione di un progetto preliminare semplificato al fine di evitare ai promotori inutili oneri in caso di mancato finanziamento.

La legge toscana prevede tra le proprie finalità quella di favorire la costruzione di processi di policy-making inclusivi e deliberativi, ovvero, di favorire spazi e momenti di dialogo pubblico nella fase preliminare di costruzione di una decisione.

Per quanto riguarda i criteri e i parametri di qualità, la legge regionale n. 46 del 2013 individua una serie di requisiti che devono caratterizzare la richiesta di sostegno presentata da coloro che propongono un processo partecipativo (enti locali e/o cittadini): oggetto delimitato, durata ben definita, individuazione delle specifiche metodologie partecipative, inclusività, imparzialità della conduzione.

Per l'Amministrazione regionale, invece, è stato previsto lo strumento del **dibattito pubblico**, definito come "processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione su opere, progetti, e interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità regionale" (art. 7, c. 1). Il dibattito pubblico su opere di rilevanza regionale si svolge, di norma, nelle fasi preliminari di elaborazione di un progetto, quando tutte le diverse opzioni sono ancora possibili, e può svolgersi anche in fasi successive, non oltre, però, l'avvio della progettazione definitiva. Il dibattito pubblico può essere attivato su richiesta del promotore dell'intervento,

dagli enti locali interessati, da cittadini (previa raccolta di firme) oppure d'ufficio dalla stessa Autorità per la partecipazione.

La legge prevede l'istituzione dell'Autorità per la garanzia e la promozione della partecipazione, composta da tre esperti nominati dal Consiglio regionale (il cui supporto tecnico è garantito da uffici interni del Consiglio e della Giunta), che:

- a) attiva d'ufficio il Dibattito Pubblico nei casi di cui all'articolo 8, commi 1 e 2 della l.r. 46/2013;
- b) valuta e attiva, eventualmente, le procedure di Dibattito Pubblico sulle opere ed i progetti di cui all'articolo 8, commi 3 e 5 della l.r. 46/2013;
- c) valuta e ammette al sostegno regionale i progetti partecipativi di cui al capo III della l.r. 46/2013;
- d) elabora orientamenti per la gestione dei processi partecipativi di cui al capo III della l.r. 46/2013;
- e) definisce i criteri e le tipologie dell'attuazione delle forme di sostegno di cui all'articolo 14, comma 5 della l.r. 46/2013;
- f) valuta il rendimento e gli effetti dei processi partecipativi;
- g) approva il rapporto annuale sulla propria attività e lo trasmette al Consiglio regionale; il rapporto deve contenere e motivare gli orientamenti e i criteri seguiti dall'Autorità nello svolgimento dei propri compiti nonché gli effetti rilevati;
- h) assicura, anche in via telematica, la diffusione della documentazione e della conoscenza sui progetti presentati e sulle esperienze svolte.

I contributi regionali per i percorsi partecipativi sono concessi a seguito di valutazione dell'Autorità regionale, con cadenza quadrimestrale, delle richieste pervenute, secondo quanto previsto dalla legge e dalle linee guida emanate dalla stessa Autorità. La valutazione della qualità dei percorsi partecipativi riguarda la correttezza metodologica e la rilevanza/innovatività dei temi trattati. La legge regionale prevede specifici strumenti di monitoraggio dei percorsi partecipativi: una relazione intermedia (facoltativa, ma alla quale è legata l'erogazione di una tranches di finanziamento) e una relazione finale, che devono dare conto della qualità del percorso. Ai partecipanti al percorso sono proposti questionari sull'esperienza partecipativa sia all'inizio che alla fine del processo e sul portale Open Toscana i promotori sono tenuti ad aprire una sezione nella quale viene inserita tutta la documentazione prodotta nel corso dello stesso.

La Regione Toscana evidenzia di aver finanziato, nel 2015, 21 progetti di percorsi partecipativi, a fronte di 70 richieste pervenute, per un totale di 404.000 euro erogati per il finanziamento di tali progetti.

La **Regione Emilia-Romagna** ha approvato nel febbraio 2010 la legge n. 3 "Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali".

La legge dell'Emilia Romagna prevede tra le proprie finalità: la valorizzazione delle competenze diffuse nella società, la promozione della parità di genere e dell'inclusione dei soggetti deboli e degli interessi sottorappresentati.

E' prevista una connessione tra processi partecipativi e semplificazione amministrativa in termini di riduzione dei tempi e di possibili ostacoli al procedimento, come la prevenzione e la soluzione di conflitti.

La Regione, sede di condivisione delle esperienze, valorizza le migliori pratiche e le esperienze partecipative. A questo proposito, la Giunta regionale ha progettato e gestisce un Osservatorio per la partecipazione (<http://osservatoriopartecipazioneer.ervet.it/>) che contiene un repertorio di tutti i processi partecipativi avviati in Emilia-Romagna dal 1994. In esso è possibile reperire tutta la documentazione attinente i progetti e schede riassuntive e illustrative delle loro caratteristiche.

Per quanto riguarda i criteri e i parametri di qualità, la legge regionale n. 3 del 2010 individua una serie di requisiti per i processi partecipativi oggetto di contributo regionale. Tali processi devono prevedere: a) la sollecitazione delle realtà sociali, organizzate o meno, del territorio in questione, a qualunque titolo potenzialmente interessate dal procedimento in discussione, con particolare attenzione alle differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura; b) l'inclusione, immediatamente dopo le prime fasi del processo, di eventuali nuovi soggetti sociali, organizzati in associazioni o comitati, sorti conseguentemente all'attivazione del processo; c) un tavolo di negoziazione, sin dalle prime fasi, con i principali soggetti organizzati che si sono dichiarati interessati al processo; d) metodi per la mediazione delle eventuali divergenze e di verifica di eventuali accordi tra i soggetti partecipanti, anche attraverso l'implementazione di strumenti di democrazia diretta, nel rispetto degli statuti degli enti interessati, o partecipativa e deliberativa; e) la documentazione dei progetti e dei relativi processi deve essere accessibile via web dal sito del tecnico di garanzia e, per progetti superiori ai 20.000 euro di contributo regionale, anche attraverso pagine web dedicate appositamente alla comunicazione del processo.

La legge prevede l'istituzione del Nucleo tecnico di integrazione con le Autonomie locali (organismo di raccordo tra Assemblea legislativa e Giunta regionale) e del **Tecnico di garanzia per la partecipazione** (che presiede il Nucleo tecnico). Il "garante", tramite il proprio staff tecnico, svolge le seguenti funzioni:

- a) fornisce i materiali e la documentazione utile per progettare e predisporre i processi di partecipazione su questioni di rilevanza regionale;
- b) esamina le proposte di progetto e ne certifica la qualità ai fini della concessione dei contributi;
- c) offre un supporto di consulenza metodologica all'elaborazione e alla conduzione dei processi partecipativi;
- d) offre un supporto nella comunicazione, anche mediante supporti informatici;
- e) svolge un ruolo di mediazione finalizzata alla partecipazione e di promozione del confronto democratico;

- f) elabora orientamenti e linee guida per la progettazione e conduzione dei processi partecipativi;
- g) realizza e cura un sito web dedicato alla propria attività e ad iniziative attinenti la democrazia partecipativa;
- h) propone obiettivi di qualificazione professionale in materia partecipativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per migliorare la loro attività nel rapporto con i cittadini;
- i) valuta in itinere ed ex post lo svolgimento dei processi partecipativi ammessi al sostegno regionale.

Al nucleo tecnico compete l'esame e lo studio delle migliori pratiche partecipative attuate in Italia ed all'estero e l'elaborazione di raccomandazioni tecniche non vincolanti relative ai processi partecipativi. Individua, altresì, possibili forme per lo sviluppo professionale in materia partecipativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, al fine di migliorare le capacità e la flessibilità organizzativa dei relativi enti nel rapporto con i cittadini, qualificando il sistema pubblico.

I contributi regionali per i percorsi partecipativi sono concessi ad enti locali e soggetti privati organizzati a seguito di partecipazione ad appositi bandi annuali. I bandi prevedono diversi elementi di qualità cui devono attenersi i progetti. La sussistenza di tali elementi viene verificata e valutata dal Tecnico di garanzia che rilascia una certificazione di qualità al progetto, la quale è anche condizione di ammissibilità alla fase istruttoria dei progetti posta in capo alla competente struttura della Giunta regionale che assegna il punteggio e approva la graduatoria dei progetti.

Gli elementi di qualità sono i seguenti:

- a) le modalità di sollecitazione delle realtà sociali, con attenzione particolare alle differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura;
- b) le modalità per l'inclusione di soggetti sociali organizzati in associazioni o comitati già presenti oppure sorti conseguentemente all'attivazione del processo;
- c) le modalità di selezione dei partecipanti al Tavolo di negoziazione, il ruolo del Tavolo di negoziazione nella condivisione e nello svolgimento del processo, nonché i metodi di conduzione del Tavolo di negoziazione;
- d) i metodi previsti per la mediazione delle eventuali divergenze e di valutazione di eventuali accordi tra i soggetti partecipanti, anche attraverso l'uso di strumenti di democrazia diretta o partecipativa e deliberativa, sia nella fase di apertura del processo, che nella fase di chiusura del processo partecipativo;
- e) la descrizione degli strumenti informativi che dovranno accompagnare il processo partecipativo in tutto il suo percorso al fine di consentire ai cittadini di accedere alle informazioni possedute dalle amministrazioni.

I percorsi partecipativi sono monitorati attraverso l'esame di relazioni intermedie e relazioni finali redatte a cura dei beneficiari dei contributi regionali.

Per la rilevazione della percezione dei partecipanti ai percorsi partecipativi locali è stato proposto ai cittadini un questionario, i cui risultati sono in corso di pubblicazione a cura della Regione.

La Regione Emilia-Romagna evidenzia di aver finanziato, nel 2015, 17 progetti di percorsi partecipativi, a fronte di 77 richieste pervenute, per un totale di 250.000,00 euro erogati per il finanziamento di tali progetti.

Si segnala che **Regione Piemonte** ha di recente approvato la Legge regionale 16 maggio 2016, n. 10, (Attuazione dell'articolo 118, comma quarto, della Costituzione: norma per la **promozione della cittadinanza umanitaria attiva**). Per le finalità della legge sono considerate attività d'interesse generale quelle inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali, i servizi volti alla valorizzazione del lavoro e dell'impresa e al rafforzamento dei sistemi produttivi locali, i servizi alla persona e, comunque, le prestazioni di utilità alla generalità dei cittadini e alle categorie svantaggiate. La legge del Piemonte prevede, all'articolo 6, comma 1, la connessione tra strumenti partecipativi e semplificazione procedimentale. E' previsto, infatti, che per le procedure amministrative attivabili ad istanza di parte, la Regione provvede a definire e a rendere disponibili alla cittadinanza la documentazione e i moduli richiesti per i singoli procedimenti e promuove la medesima attività di semplificazione presso gli enti locali.

Infine si riportano le seguenti segnalazioni:

- la **Regione Valle D'Aosta** chiarisce che, in assenza di una specifica legge regionale di partecipazione, è opportuno prendere in considerazione, con particolare riferimento agli enti locali, gli istituti di partecipazione diretta, di democrazia e di decentramento di cui agli articoli 36 e seguenti della l.r. 54/1998, nonché il coinvolgimento dei medesimi nei processi partecipativi, per il tramite del CPEL, ai sensi degli articoli 65, 66 e 67 della predetta legge;
- la **Regione Liguria** precisa che, sebbene non esista una legge sulla partecipazione, la legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa), al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini all'attività regionale, dispone che la Regione garantisce la più ampia conoscenza dei propri atti di programmazione normativa e dei progetti di legge e di regolamento, attraverso la comunicazione anche in via telematica dei loro contenuti. In particolare l'articolo 8 di detta legge stabilisce che la Regione garantisce la conoscenza degli atti attraverso **il blog "Semplificazione trasparente"**.

[Leggi regionali settoriali che dettano specifiche norme sui criteri, e sulla qualità del percorso di partecipazione per soggetti pubblici/privati esterni all'Amministrazione regionale](#)

La **Regione Liguria** richiama la propria legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme

sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa). In particolare si evidenziano gli articoli 7 (gruppo tecnico di coordinamento), l'articolo 8 (comunicazione degli atti normativi), articolo 15 che prevede la partecipazione attraverso di un tavolo tecnico per la semplificazione. Inoltre:

- la legge regionale 13/2015 detta disposizioni di attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di sussidiarietà orizzontale;

- l'art. 11 (inchiesta pubblica) della legge regionale 32/2012 in materia di valutazione ambientale strategica (VAS);

- l'art. 11 della legge regionale 38/1998 sulla partecipazione pubblica in materia di valutazione di impatto ambientale.

La **Provincia autonoma di Trento** ricorda le seguenti disposizioni:

- capo V ter della l.p. 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);

- art. 5 della l.p. 2 febbraio 2016, n. 1 (Istituzione della Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol).

La **Regione Lombardia** evidenzia numerose leggi regionali settoriali che prevedono specifiche norme sui percorsi di partecipazione di soggetti esterni all'Amministrazione regionale:

- legge regionale 20 luglio 2016, n. 17 (Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso il Consiglio regionale): detta disposizioni sulla partecipazione al processo decisionale pubblico, dei rappresentanti di interessi;

- legge regionale 6 novembre 2015, n. 36 (Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21). Si prevede l'istituzione di una consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione che esprime un parere preventivo sui progetti di legge, sulle proposte di regolamento e sugli atti amministrativi di competenza della Giunta regionale in materia di cooperazione (art. 3);

- legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"). Si prevede la costituzione, senza oneri a carico della finanza pubblica, di un comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio, con funzioni consultive, di raccordo e di concertazione ai fini del conseguimento delle forme particolari di autonomia, con obbligo per la Regione di acquisire il parere del comitato in relazione ai progetti di legge e alle proposte regolamentari con effetto diretto sul territorio o sulla popolazione della Provincia di Sondrio e nei casi previsti da specifiche disposizioni normative regionali (art. 5, commi 10 e 11).

- legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti). Si prevede l'istituzione della Conferenza regionale del trasporto pubblico locale quale modalità per favorire l'integrazione fra le istanze istituzionali, economiche e sociali nonché il confronto tra le realtà rappresentative degli enti pubblici, degli operatori e degli utenti, in merito ai contenuti degli atti di programmazione di competenza della Regione (es. Programma regionale della mobilità e dei trasporti; Programma dei servizi ferroviari).

- legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria). Si prevede la partecipazione ai procedimenti di competenza della Giunta regionale attraverso audizioni pubbliche di amministrazioni pubbliche, associazioni, gruppi portatori di interessi collettivi e diffusi, nonché organizzazioni sociali e singoli cittadini che vi abbiano interesse (art. 12).

Diverse altre leggi regionali prevedono forme di partecipazione alla formazione dei provvedimenti normativi. Vedi, per esempio: l'art. 3 della l.r. 36/2015 che istituisce la Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione e prevede forme di partecipazione del sistema cooperativo lombardo alla programmazione del comparto; l'art. 4 l.r. 19/2007 che individua nella Commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione la sede privilegiata per la partecipazione delle parti sociali alla elaborazione, programmazione e valutazione delle politiche formative regionali; gli articoli 8 e seguenti della l.r. 27/2015 che prevedono diversi strumenti e organismi di partecipazione; l'art. 45 della l.r. 26/2003 che prevede la partecipazione alla elaborazione, aggiornamento e revisione del piano di tutela delle acque da parte delle rappresentanze economiche e sociali e delle associazioni di protezione ambientale interessate; l'art. 3 della l.r. 12/2005 che stabilisce la definizione, da parte della Giunta, di modalità di concertazione e partecipazione degli enti locali e di eventuali soggetti specializzati nello sviluppo del SIT; l'art. 17 della medesima l.r. 12/2005 che prevede la partecipazione dei comuni, delle comunità montane, degli enti gestori delle aree regionali protette nella predisposizione del piano territoriale di coordinamento provinciale; l'art. 21 della stessa legge che disciplina le modalità di partecipazione nel corso del procedimento di approvazione del piano territoriale regionale.

La **Regione Lazio** evidenzia una serie di leggi regionali che prevedono specifici percorsi partecipativi:

- l.r. 58/1983 (Disposizioni in materia di finanziamento, programmazione, gestione e controllo delle attività delle unità sanitarie locali): art. 2, comma 2 (partecipazione dei cittadini alle fasi di programmazione e finanziamento del servizio sanitario);

- l.r. 74/1991 (Disposizioni in materia di tutela ambientale): art. 2, co. 1, lett. c) (coinvolgimento dei cittadini e altre organizzazioni sociali in ordine alla problematiche ambientali);

- l.r. 35/1992 (Disciplina dell'attività amministrativa della Regione, funzioni degli organi istituzionali e della dirigenza): art. 2, co. 1, lett. c) (partecipazione effettiva dei cittadini, degli



enti e gruppi sociali alla formazione dei provvedimenti amministrativi d'interesse generale);

- I.r. 30/1998 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale): art. 29 (Partecipazione e diritti dei cittadini);

- I.r. 38/1999 (Norme sul governo del territorio): art. 33 (Adozione e verifica del Piano urbanistico comunale generale), comma 2 (attivazione di processi di partecipazione prima dell'adozione del PUCG)

- I.r. 25/2001 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione): art. 3bis (Partecipazione alla formazione delle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio);

- I.r. 4/2006 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006): art. 50 (Contributi ai comuni e ai municipi per l'attivazione di forme di partecipazione);

- I.r. 20/2007 (Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale);

- I.r. 26/2007 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008): art. 34 (Opere pubbliche derivate da processi di partecipazione);

- I.r. 2/2014 (Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile): art. 13, comma 2 (previsione di processi sperimentali di partecipazione per l'adozione del programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile);

- I.r. 5/2014 (Tutela, governo e gestione pubblica delle acque): art. 8 (Governo partecipativo del servizio idrico integrato);

- I.r. 1/2015 (Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio): art. 15 (Informazione e partecipazione dei cittadini, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati);

- I.r. 5/2015 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale): art. 10 (clausola valutativa, promozione da parte della Regione di forme di valutazione partecipata);

- I.r. 7/2016 (Istituzione del comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali): art. 3, co. 2 (Consultazione dei cittadini con particolare riferimento alle missioni valutative);

- I.r. 11/2016 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio): art. 41 (Partecipazione al sistema integrato).

La **Regione Calabria** richiama le seguenti leggi regionali che dettano specifiche norme sulla partecipazione:

- I.r. 13/1983 (Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e

per i referendum);

- I.r. 19/2002 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria): art. 2 (Partecipazione);

- I.r. 1/2007 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali);

- I.r. 15/2008 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008): art. 12 (Bilancio sociale, bilancio di genere e bilancio generazionale);

- I.r. 4/2016 (Disciplina sulla trasparenza dell'attività politica e amministrativa della Regione Calabria e dei suoi enti strumentali sull'attività di rappresentanza di interessi particolari).

La **Regione Friuli Venezia Giulia** segnala, quali esempi di partecipazione, previsti dalla normativa vigente: "la Consulta regionale dei giovani" prevista dall'art. 7 della L.R. 5/2012, e la "Consulta regionale per l'integrazione delle persone straniere immigrate", prevista dall'art. 9 della L.R. 31/2015.

La **Regione Toscana** evidenzia che la legge 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ha istituito la figura del Garante per l'informazione con il compito di "assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati nelle varie fasi procedurali di formazione degli atti di governo del territorio". Analoga figura è prevista per la città metropolitana, le province ed i comuni con oltre 20mila abitanti.

La **Regione Emilia-Romagna** segnala le seguenti norme regionali di settore:

- L'art. 3 (Informazione e partecipazione), della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), al comma 3, stabilisce che, ferma restando la competenza degli enti locali di promuovere le forme di partecipazione previste dalla legge regionale n. 3 del 2010, l'autorità competente, su richiesta di una amministrazione interessata o del pubblico interessato, organizza la presentazione dei progetti sottoposti alla procedura di verifica (screening) o alla procedura di V.I.A., nonché del relativo studio ambientale preliminare o del relativo S.I.A., in un'apposita assemblea pubblica, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) dell'avviso di avvenuto deposito degli specifici atti previsti dalla legge.

- L'art. 15 (Tutela degli utenti e partecipazione) della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente) prevede una specifica disciplina sui reclami, le istanze e le segnalazioni degli utenti. Inoltre, si prevede che la Regione promuove, in collaborazione con il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse, le forme di partecipazione di cui alla legge regionale n. 3 del 2010. A tal fine il Comitato consultivo degli utenti si raccorda con il nucleo tecnico di integrazione di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 2010.

- Al Titolo III ( Opere pubbliche e accordi di programma) della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), sono previste specifiche norme sulla

partecipazione dei cittadini al procedimento unico per l'approvazione dei progetti di opere pubbliche e di interesse pubblico (in particolare, artt. 36-quinquies, 36-sexies, comma 10).

### Leggi regionali/atti amministrativi che stabiliscono per l'Amministrazione regionale specifici percorsi di partecipazione

La **Provincia autonoma di Trento** indica le proprie leggi provinciali:

- l.p. 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996) – artt. 3 e 11;
- l.p. 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007) – artt. 8 bis, 13 e 14;
- l.p. 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010) – art. 5 e capo II;
- l.p. 28 marzo 2013, n. 5 (Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia) – art. 6;
- l.p. 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) – artt. 19 e 73.

La **Regione Abruzzo** evidenzia le seguenti disposizioni:

- art. 4 della L.R. 3/2014;
- art. 3 della L.R. 2/2014;
- art. 8 della L.R. 12/2012;
- art. 13 della L.R. 38/2012;
- art. 28 della L.R. 22/2015.

La **Regione Calabria** segnala che con la deliberazione di Giunta regionale n. 150/2016 è stata approvata la proposta preliminare del Piano regionale Trasporti: ai fini dell'elaborazione della Proposta definitiva è stato predisposto un questionario per l'invio di contributi/osservazioni.

Si segnala, inoltre, l'esperienza della **Regione Lombardia**. Nel percorso volto alla presentazione di una proposta di legge per la "Governance del sistema regionale della ricerca per stimolare l'innovazione e la competitività", la Giunta regionale ha avviato un percorso di consultazione con i protagonisti dell'ecosistema regionale della ricerca e dell'innovazione, come precisato nella deliberazione n. 4559 del 10 dicembre 2015. La piattaforma di **Open innovation** attivata nel gennaio 2015 "è un primo strumento sperimentale, che andrà ampliato e rafforzato a supporto della governance delle politiche di ricerca e innovazione, affinché diventi un'interfaccia e un luogo di discussione e confronto, all'interno e fra i diversi sistemi." Il percorso di consultazione sta proseguendo nei confronti di tutti i cittadini.

## Progetti di legge regionali sulla partecipazione in corso, ma non ancora approvati

La **Regione Liguria** segnala due proposte di legge regionale in materia di partecipazione attualmente assegnate alla commissione consiliare competente: - Pdl n. 84 del 2016 (Norme regionali in materia di partecipazione e dibattito pubblico) finalizzata in particolare a favorire l'inclusione di soggetti deboli e a rafforzare l'azione della pubblica amministrazione; prevede l'istituzione di un collegio per la promozione della partecipazione; l'organizzazione di dibattiti pubblici; contributi; - Pdl n. 71 del 2016 (Disciplina dei percorsi partecipativi nelle procedure decisionali a rilevanza strategica in materia ambientale, di pianificazione e programmazione territoriale) prevede in particolare procedure di partecipazione del pubblico nei processi decisionali a rilevanza ambientale e territoriale; prevede l'istituzione del Garante dell'informazione e della partecipazione, nonché l'inchiesta pubblica.

La **Regione Lazio** evidenzia la p.l. n. 139, presentata il 3 marzo 2014, illustrata in commissione. La finalità del progetto di legge è la promozione di un maggiore ed effettivo coinvolgimento dei cittadini e delle loro organizzazioni nei processi decisionali di competenza della Regione. Si prevede la definizione di processo partecipativo come percorso di discussione organizzata, che si conclude con l'elaborazione di un documento di proposta partecipata di cui l'autorità decisionale competente tiene conto in sede di elaborazione, redazione e adozione dell'atto politico o amministrativo cui il progetto partecipativo si riferisce. Il processo partecipativo può essere avviato d'ufficio o su istanza dei cittadini residenti, stranieri o apolidi regolarmente residenti, persone che studiano o lavorano o soggiornano non occasionalmente nel territorio della regione, nonché tutti i soggetti che hanno un interesse rilevante rispetto al territorio in questione o all'oggetto del processo partecipativo. E' previsto che il difensore civico svolga le funzioni di responsabile del processo partecipativo, viene disciplinato l'oggetto, la procedura e la durata massima del processo partecipativo e l'obbligo di pubblicazione da parte della Giunta e del Consiglio delle informazioni, dei dati e dei documenti relativi ai processi partecipativi.

La **Regione Lombardia** segnala che sono stati depositati presso la commissione consiliare II due progetti di legge:

- il n. 4 (Promozione della partecipazione popolare alla elaborazione delle politiche regionali) prevede che il diritto alla partecipazione si concretizzi attraverso lo strumento del dibattito pubblico (art. 3) e di un'apposita sessione annuale del Consiglio regionale sulla partecipazione (art. 4); prevede la possibilità di presentare domande di sostegno a progetti partecipativi diversi dal dibattito pubblico (art. 9); costituisce criterio di priorità nella valutazione delle domande di sostegno ai processi partecipativi l'adozione di forme innovative di comunicazione e interazione con gli abitanti, che consentano a questi ultimi di interloquire attivamente nelle diverse fasi del processo e la disponibilità anche telematica della documentazione rilevante (art. 11, comma 1, lett. f) e 2, lettere e) ed f)). E' prevista l'istituzione del Garante regionale per la partecipazione, organo monocratico avente sede

presso il Consiglio regionale, al quale sono attribuite funzioni di valutazione e ammissione delle proposte (articoli 13 e seguenti);

- il n. 33 (Norme per la promozione della cittadinanza umanitaria attiva nel governo della cosa pubblica) definisce la cittadinanza umanitaria attiva come l'effettiva e sostanziale partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alle politiche di governo della cosa pubblica, i cittadini possono presentare proposte, istanze e suggerimenti (art. 3). La cittadinanza umanitaria attiva si articola sui livelli dell'informazione puntuale sulle strategie di governo, garantita a tutti i cittadini, sulla consultazione, volta a raccogliere suggerimenti e proposte dal pubblico (art. 4, comma 3) e sul monitoraggio, volto a verificare l'attuazione della legge. La commissione II ha istituito un gruppo di lavoro finalizzato alla stesura di un testo unificato.

La **Regione Abruzzo** segnala che è attualmente all'esame della commissione consiliare competente il progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale n. 199 del 2016 avente ad oggetto "Disposizioni sulla partecipazione allo svolgimento delle funzioni regionali".

Tra le finalità della legge si segnalano la valorizzazione delle competenze diffuse nella società e la promozione dell'inclusione dei soggetti deboli e degli interessi sottorappresentati.

Alla Giunta regionale sono riconosciute le funzioni di sostegno, promozione e assistenza ai percorsi di consultazione. Il raccordo tra Giunta e Consiglio è assicurato attraverso la trasmissione al Consiglio regionale da parte del Garante per la partecipazione della relazione annuale sulla propria attività.

E' prevista la figura del Garante, a cui sono assegnate le seguenti funzioni:

- a) adotta gli atti di carattere generale per la definizione delle modalità e dei termini per l'esercizio del diritto di partecipazione;
- b) adotta gli atti di carattere generale per la disciplina delle modalità di supporto al Garante nelle attività di informazione dei processi partecipativi, da parte degli iscritti all'Albo e dei componenti delle Consulte Tematiche;
- c) valuta ed ammette le proposte di dibattito pubblico e ne cura la gestione;
- d) facilita il processo di partecipazione;
- e) elabora orientamenti per la gestione dei processi partecipativi;
- f) valuta il rendimento e gli effetti dei processi partecipativi;
- g) cura il rapporto annuale sulla propria attività e lo trasmette al Consiglio Regionale.

Il Garante, inoltre, cura l'Albo della partecipazione, organizza le attività delle Consulte Tematiche, assicura la diffusione della documentazione e delle necessarie conoscenze. Il Garante assicura l'accessibilità e la diffusione di tutti i contenuti informativi necessari ai soggetti coinvolti nel processo partecipativo, nonché l'accessibilità dell'intera documentazione da loro predisposta.

Il Garante assicura la comunicazione al pubblico attraverso strumenti telematici, avvisi pubblici, pubblicazioni, l'ufficio relazioni con il pubblico ed ogni altro adeguato strumento.

Il Garante assicura la diffusione della documentazione e della conoscenza delle esperienze svolte, anche in via telematica, compresi i rapporti finali dei processi partecipativi, contribuendo in tal modo alla costruzione di una rete di conoscenza a supporto di tutte le attività di partecipazione.

E' prevista l'istituzione di un organismo di supporto tecnico al Garante, la cui disciplina è rimessa ad un atto successivo dello stesso Garante.

Per un confronto più dettagliato dei contenuti delle leggi regionali sulla partecipazione, si rimanda ad una specifica tabella riepilogativa, che riporta anche i progetti di leggi regionali in corso di approvazione [dati aggiornati al 1.12.2016].